



Il Prefetto della Provincia di Agrigento

PREMESSO che domenica 19 gennaio 2025 è in programma, presso lo stadio "Esseneto" di Agrigento, l'incontro di calcio "Akragas - Castrumfavara", valevole per il campionato nazionale di serie D:

VISTO che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.), con determinazione n.1/2025 dell'8 gennaio 2025, ha evidenziato elevati profili di rischio, in ragione dell'atavica rivalità tra le contrapposte tifoserie, sfociate di recente in episodi di violenza:

LETTA la nota n.cat. A.4/GAB/2025 del 9 gennaio 2025, con la quale il Sig. Questore di Agrigento evidenzia che la disputa dell'incontro di calcio in parola potrebbe dare luogo ad atti di intemperanza e di violenza sia durante la gara che nelle fasi di afflusso e deflusso dei supporters ospiti:

CONSIDERATO che, per le motivazioni in premessa, appare opportuno un provvedimento di divieto di vendita di biglietti ai residenti nel Comune di Favara (AG):

VISTO l'art.2 del R.D. 18.6.1931, n.773 (T.U.L.P.S.):

VISTE le direttive del Ministero dell'Interno;

DISPONE

la prescrizione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Favara (AG) in occasione dell'incontro di calcio "Akragas - Castrumfavara", valevole per il campionato nazionale di serie D, in programma domenica 19 gennaio 2025 presso lo stadio "Esseneto" di Agrigento.

Il Sig. Questore di Agrigento è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia nei termini previsti dalla normativa.

IL PREFETTO
Caccamo
